

Codice A1415C

D.D. 23 agosto 2021, n. 1229

Cooperazione a fini istituzionali tra la Regione Piemonte (di seguito Regione) e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito Cdp) finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria.



ATTO DD 1229/A1415C/2021

DEL 23/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: Cooperazione a fini istituzionali tra la Regione Piemonte (di seguito Regione) e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito Cdp) finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria.

Premesso che la Regione intende ristrutturare la rete ospedaliera regionale, anche attraverso la realizzazione di interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica nel settore sanitario;

in particolare, la Regione intende promuovere l'implementazione dei seguenti progetti:

- a) ASL CN1 – Realizzazione del Nuovo Ospedale di Savigliano;
 - b) AO AL – Realizzazione del Nuovo Ospedale di Alessandria;
 - c) AO Santa Croce e Carle CN– Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cuneo;
- e indicati più dettagliatamente nell'Allegato C (i "Progetti").

Premesso, altresì, che la missione istituzionale di Cdp, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti; in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), dello Statuto Cdp e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, Cdp può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore, tra gli altri, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;

Premesso, inoltre, che Cdp, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti ("BEI") nell'ambito dell'iniziativa "*European Investment Advisory Hub*" volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali anche attraverso attività di consulenza, ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata "*BEI / EIAH Call for Proposals*", avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP); al riguardo, la BEI e CDP hanno sottoscritto, in data 6-9 agosto 2019, un accordo denominato "*Funding Agreement*", successivamente modificato e integrato in data 17-18 dicembre 2020 al fine di includere, *inter alia*, anche le iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto.

Considerato che la Regione, in considerazione delle premesse e della auspicata possibilità di accedere a eventuali finanziamenti da parte di Cdp destinati alla progettazione *ex art. 1*, commi da 54 a 58, della legge 28/12/ 1995, n. 549 e ss.mm.ii., valuta strategica e proficua tale cooperazione istituzionale.

Considerato, altresì, che le attività oggetto del Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi programmatici degli Enti coinvolti e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno di essi e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Considerato, infine, che la durata della convenuta cooperazione istituzionale ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi.

Le Parti potranno, inoltre, concludere la cooperazione istituzionale in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto, e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicare in forma scritta.

Vista e richiamata integralmente la bozza di Protocollo.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. 28.7.2008, n. 23;

determina

- di provvedere all'approvazione e stipula del Protocollo disciplinante i principi regolatori della cooperazione istituzionale tra la Regione e Cdp, finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria, nell'ambito dei quali Cdp potrà fornire alla Regione un supporto tecnico-finanziario, con particolare riguardo all'analisi e all'implementazione delle attività di cui all'Allegato A (le "Attività").

- di stabilire che il Protocollo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Le Parti potranno, inoltre, recedere dalla cooperazione istituzionale in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni da comunicare in forma scritta.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Funzionario estensore
Francesco Gallo

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

- **REGIONE PIEMONTE** (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, con sede in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis, rappresentata dal Dott. Mario Minola, domiciliato per la carica presso la medesima sede, in qualità di Direttore regionale Sanità e Welfare, (di seguito **“Regione”** o l’**“Amministrazione”**) da una parte;

E

- **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**, con sede in Roma, Via Goito n.4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dall’Ing. Tommaso Sabato, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di Responsabile CDP Infrastrutture e Pubblica Amministrazione, (di seguito, **“CDP”**), dall’altra parte;

di seguito, congiuntamente, le **“Parti”**

PREMESSO CHE:

1. con riferimento alla Regione:

- la Regione Piemonte intende ristrutturare la rete ospedaliera regionale, anche attraverso la realizzazione di interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica nel settore sanitario;
- in particolare, la Regione intende promuovere l’implementazione dei seguenti progetti
 - a) ASL CN1 – Realizzazione del Nuovo Ospedale di Savigliano;
 - b) AO AL – Realizzazione del Nuovo Ospedale di Alessandria;
 - c) AO Santa Croce e Carle CN– Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cuneo;indicati più dettagliatamente nell’Allegato C (i **“Progetti”**);

2. con riferimento a CDP:

- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
 - in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. Gestione Separata), CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore, tra gli altri, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
 - CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti (“**BEI**”) nell’ambito dell’iniziativa “*European Investment Advisory Hub*” volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di consulenza, ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata “*BEI / EIAH Call for Proposals*”, avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell’ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP); al riguardo, la BEI e CDP hanno sottoscritto, in data 6-9 agosto 2019, un accordo denominato “*Funding Agreement*”, successivamente modificato e integrato in data 17-18 dicembre 2020 al fine di includere, *inter alia*, anche le iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell’appalto;
3. nel corso dei contatti intercorsi tra la Regione e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per lo sviluppo dei Progetti e intendono, pertanto, sottoscrivere il presente protocollo non vincolante per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il “**Protocollo**”).

Tutto ciò premesso, e considerate le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente Protocollo:

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

- 1.1 Con il presente Protocollo, le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione tra la Regione e CDP, finalizzata alla realizzazione dei Progetti, nell'ambito dei quali CDP potrà fornire alla Regione un supporto tecnico – finanziario, con particolare riguardo all'analisi e all'implementazione delle attività di cui all'Allegato A (le “Attività”).
- 1.2 L'Amministrazione e CDP intendono avviare un rapporto di collaborazione a fini istituzionali, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti della normativa applicabile e delle rispettive disposizioni statutarie, ivi incluso lo statuto di CDP, nonché, con particolare riguardo a quest'ultima, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione, nonché in funzione della eventuale concessione di finanziamenti (in ogni caso subordinatamente ad una specifica istruttoria ed alle necessarie approvazioni) a supporto della realizzazione dei Progetti, come meglio indicato al successivo articolo 2.

Articolo 2

(Oggetto)

- 2.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo ha per oggetto l'attività di supporto da parte di CDP, in collaborazione con eventuali Consulenti (come di seguito definiti), in favore dell'Amministrazione secondo quanto indicato nell'Allegato A.
- 2.2 A seguito della sottoscrizione del Protocollo, entro tempistiche che tengano conto delle rispettive esigenze e delle necessità della Regione, le Parti si incontreranno per definire nel dettaglio il programma delle attività di cooperazione in attuazione del presente Protocollo e definiranno, di comune accordo, un cronoprogramma per le attività di cooperazione. Al riguardo, al fine di (i) garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di consulenza inerenti il presente Protocollo – anche tenuto conto che le stesse saranno fornite da CDP all'Amministrazione a titolo non oneroso e che, in generale, costituiscono servizi di assistenza e consulenza che CDP presta ai sensi del proprio statuto a favore dei soggetti indicati in premessa e nell'ambito di numerosi progetti sul territorio – e di (ii) monitorare l'avanzamento del cronoprogramma concordato, le Parti faranno quanto di rispettiva competenza per rispettare il cronoprogramma concordato e l'Amministrazione farà sì che un proprio referente individuato partecipi ad incontri, di persona o via internet, con il referente di CDP.

- 2.3 Resta inteso che, di comune accordo tra le Parti, le Attività potranno essere variate nella maniera più opportuna, in qualsiasi fase del processo, in dipendenza delle esigenze di volta in volta rilevanti.

Articolo 3

(Eventuale supporto finanziario all'Amministrazione)

- 3.1 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte dell'Amministrazione inerenti i Progetti, individuando le migliori condizioni tempo per tempo vigenti praticabili e nel rispetto delle prescrizioni normative, statutarie e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti, fornendo all'Amministrazione il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'Articolo 6.3 che segue.
- 3.2 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamenti da parte dell'Amministrazione destinati alla progettazione a valere sul Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni normative e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti e, in ogni caso, nei limiti della dotazione di risorse del Fondo tempo per tempo disponibili.
- 3.3 Inoltre, qualora l'Amministrazione decidesse di realizzare uno o più Progetti secondo uno dei contratti di Partenariato Pubblico Privato, così come individuati dall'art. 180 del D.lgs. 50/2016, a condizione che non si configuri un conflitto di interessi, CDP potrà altresì valutare se comunicare all'Amministrazione una clausola per l'inserimento negli atti di gara da parte dell'Amministrazione stessa, da cui si evinca la disponibilità di CDP a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di partenariato pubblico privato, fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 6.3 e 6.5 che seguono.

Articolo 4

(Corrispettivo)

- 4.1 Le Parti convengono che le Attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Articolo 5 **(Durata)**

- 5.1 Il presente Protocollo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 mesi. Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto, e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicare in forma scritta.
- 5.2 La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

Articolo 6 **(Effetti tra le Parti)**

- 6.1 Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso all'implementazione dei Progetti. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo non è vincolante e non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti, salvo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 12, né alcun vincolo tra le stesse, ferma restando la possibilità per le Parti di definire le modalità di concreta attuazione delle singole attività e ripartire tra loro specifiche attività.
- 6.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa ai Progetti di cui al presente Protocollo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dalla Regione potranno essere imputati a CDP e, pertanto, in capo alla medesima non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività di cui al presente Protocollo poste in essere dalla Regione medesima.
- 6.3 Il presente Protocollo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta;

b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.

- 6.4 Le Parti coopereranno al fine di poter includere le Attività oggetto del presente Protocollo nell'ambito della procedura avviata dalla BEI di cui in premessa. A tal fine l'Amministrazione prende atto delle regole di condotta derivanti a suo carico dal “*Funding Agreement*” tra BEI e CDP e meglio dettagliate nell'Allegato B e si impegna sin d'ora a rispettarle. Le Parti convengono che l'inosservanza da parte dell'Amministrazione delle suddette regole di condotta configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà CDP a risolvere lo stesso.
- 6.5 CDP, di concerto con l'Amministrazione, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo. CDP e la Regione dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse.

Articolo 7

(Consulenti)

- 7.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.
- 7.2 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per i Progetti di cui al presente Protocollo.
- 7.3 Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (di seguito, i “**Consulenti**”) individuati nel rispetto della normativa applicabile. Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.
- 7.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 8

(Competenze esclusive della Regione)

- 8.1 Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative ai Progetti ed all'attuazione dei medesimi, nonché gli atti di validazione, approvazione, verifica (e relativi processi istruttori) che saranno posti in essere in relazione ai Progetti sono di esclusiva competenza della Regione e, pertanto, in nessun caso CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dalla Regione in merito all'attuazione dei Progetti, delle procedure di affidamento dalla stessa espletate ed, eventualmente, delle modalità di realizzazione delle stesse.
- 8.2 La Regione si impegna a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione alle attività previste dal presente Protocollo ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).
- 8.3 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti della Regione per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questi possano subire o sostenere in relazione alle attività previste ai sensi del presente Protocollo ed alla loro esecuzione, salvo il caso in cui tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dalla Regione quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.

Articolo 9

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

- 9.1 Fermo restando quanto previsto all'art.10, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi - fatta eccezione per i rispettivi Consulenti e soci di CDP - i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, giudiziaria o di vigilanza, di qualsiasi natura e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.

9.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall’attuazione del presente Protocollo.

Articolo 10

(Pubblicità)

10.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

Articolo 11

(Trattamento fiscale)

11.1 Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 12

(Clausola di salvaguardia)

12.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico, di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di una *policy* di gruppo anticorruzione, consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell’attuazione del presente Protocollo.

12.2 La Regione dichiara parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e che i propri dipendenti, nell’attuare il

presente Protocollo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

- 12.3 Le Parti convengono che l’inosservanza per quanto direttamente applicabili da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà l’altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 13 **(Comunicazioni)**

- 13.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:

- quanto alla **Regione Piemonte**:

Corso Regina Margherita, 153/b - 10122 - Torino

PEC: sanita@cert.regione.piemonte.it

Alla c.a. del Dott. Mario Minola – Direttore regionale Sanità e Welfare

e-mail: mario.minola@regione.piemonte.it

Alla c.a. dell’Arch. Leonello Sambugaro – Responsabile del Settore Politiche degli Investimenti

e-mail: leonello.sambugaro@regione.piemonte.it

- quanto a **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**:

Via Goito, 4 00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla c.a. dell’Ing. Paolo Ricò – Responsabile Sviluppo Infrastrutture Area Tecnica

e-mail: paolo.rico@cdp.it

Alla c.a. dell’Ing. Stefano Secondin - Sviluppo Infrastrutture - Area Tecnica

e-mail: stefano.secondin@cdp.it

Alla c.a. dell’Ing. Guglielmo Calabresi – Sviluppo Infrastrutture – Area Finanziaria

e-mail: guglielmo.calabresi@cdp.it

Articolo 14

(Legge applicabile e foro competente)

14.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

14.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Allegati

Allegato A: *Attività di supporto all'Amministrazione.*

Allegato B: *Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra BEI e CDP.*

Allegato C: *Elenco dei Progetti.*

ROMA, li _____

Le parti

Regione Piemonte

Dott. Mario Minola

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ing. Tommaso Sabato

ALLEGATO A

Attività di supporto all'Amministrazione

Le attività di consulenza di CDP nei confronti della Regione per il perseguimento degli obiettivi descritti in premessa nel presente Protocollo possono riguardare le fasi di realizzazione degli interventi di competenza della Regione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Amministrazione potrà richiedere il supporto di CDP relativamente a:

Fase I – Programmazione

- incontri fra i rappresentanti dell'Amministrazione e di CDP per l'analisi del programma dei Progetti e definizione delle attività da svolgere con identificazione di obiettivi temporali;
- supporto nella definizione e nel monitoraggio di un cronoprogramma per le principali attività da svolgere con l'identificazione di obiettivi temporali, della struttura operativa dell'Amministrazione e della metodologia di gestione delle attività;
- supporto nell'individuazione delle più idonee modalità di realizzazione e delle relative fonti di finanziamento (pubbliche e private), nonché - ove possibile - nella richiesta di accesso ai fondi pubblici eventualmente disponibili;
- supporto nella definizione del quadro economico dei Progetti.

Fase II – Progettazione

- Supporto alla Regione negli atti di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza verso le ASL/ASP o altro ente attuatore che svilupperà i Progetti.

Fase III – Esecuzione

Laddove non sia coinvolta nel finanziamento e/o nell'esecuzione dei Progetti a supporto del soggetto privato proponente/attuatore e/o del soggetto privato che realizzerà gli interventi, CDP può, su richiesta dell'Amministrazione (anche nella fase di esecuzione dei contratti di affidamento lavori) supportare l'Amministrazione negli atti di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza verso le ASL/ASP o altro Ente Attuatore.

ALLEGATO B

Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra BEI e CDP

1. Regole di condotta

- 1.1 L'Amministrazione prende atto delle regole di condotta "*EIB Anti-Fraud Policy. Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities*", disponibili sul sito web della BEI come di volta in volta aggiornate e si impegna a non commettere alcuna condotta illecita ("*Prohibited Conduct*") ai sensi di tali regole e a far sì che alcuna delle persone o soggetti che agiscono per suo conto incorra in condotte illecite nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e/o nell'esecuzione del Protocollo.
- 1.2 L'Amministrazione si impegna inoltre ad adottare tutte le misure che CDP, su richiesta di BEI, dovesse ragionevolmente richiedere al fine di accertare e/o porre fine a qualsiasi condotta illecita presunta o sospettata in relazione nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e/o all'esecuzione del Protocollo.

2. Diritti di proprietà intellettuale

- 2.1 Fermi restando eventuali diritti di proprietà intellettuale pre-esistenti in capo a qualsiasi soggetto o persona, i diritti di proprietà intellettuale in nuovi materiali prodotti o preparati da CDP o dai suoi consulenti ai sensi del Protocollo, ivi incluse relazioni e relativi dati e informazioni quali mappe, diagrammi, piani, disegni, database, altri documenti e software, materiali o supporti di memoria, spetteranno congiuntamente all'Amministrazione, a CDP e a BEI, restando inteso che l'Amministrazione, e CDP e per essa la BEI avranno il diritto di utilizzare, sfruttare e applicare tali diritti di proprietà intellettuale senza necessità di alcun preventivo consenso delle altre Parti.
- 2.2 L'Amministrazione farà in modo (i) di concedere a CDP, per quanto possa essere necessario, tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti che siano rilevanti e necessari per lo sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e l'adempimento da parte di CDP delle proprie obbligazioni ai sensi del Protocollo e del Funding Agreement con BEI e (ii) che i diritti di proprietà intellettuale spettanti a BEI ai sensi del precedente articolo 2.1 non siano ristretti o limitati in misura sostanziale da tali diritti di proprietà intellettuale preesistenti. L'Amministrazione dovrà dare a CDP tutte le informazioni a tale riguardo necessarie affinché quest'ultima possa a sua volta informare BEI.

3. Comunicazione e visibilità

- 3.1 L'Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie al fine di pubblicizzare che le iniziative oggetto del presente Protocollo sono state finanziate dall'Unione Europea nell'ambito dell'“*European Investment Advisory Hub*” (“**EIAH**”). Le informazioni fornite alla stampa, al pubblico o a terzi e tutto il relativo materiale pubblicitario, le comunicazioni ufficiali, nonché le relazioni e le pubblicazioni prodotte nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo dovranno riportare che le stesse sono state realizzate “*con il finanziamento dell'Unione Europea attraverso l'European Investment Advisory Hub*”, rendendo visibile, in modo adeguato, il logo dell'Unione Europea, il logo dell'EIAH e gli altri ulteriori strumenti di identificazione dell'EIAH che saranno forniti di volta in volta da BEI.
- 3.2 L'Amministrazione dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte della BEI in merito a qualsiasi utilizzo degli elementi per dare visibilità al contributo della BEI, incluso il logo della BEI, e dovrà garantire che i diversi loghi utilizzati abbiano lo stesso peso in termini di dimensioni e posizionamento.
- 3.3 Le pubblicazioni relative alle iniziative ed allo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo, quali relazioni, pubblicazioni con un codice ISBN, *newsletter*, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso internet, devono precisare che il relativo documento è stato prodotto con il finanziamento dell'Unione Europea, riportando uno specifico *disclaimer* in cui si afferma che le opinioni ivi espresse non possono essere in alcun modo considerate come opinioni ufficiali dell'Unione Europea o della BEI.
- 3.4 L'Amministrazione dovrà informare CDP sulle misure attuate per garantire la visibilità del contributo finanziario dell'Unione Europea, fornendo anche i link dei siti web in cui sono state pubblicate le informazioni relative alle iniziative oggetto del Protocollo e dovrà comunicare a CDP lo stato di avanzamento delle pubblicazioni, dei comunicati stampa e degli aggiornamenti relativi al presente Protocollo, le modalità e la data in cui verranno pubblicati.
- 3.5 Fermo restando quanto precede, l'Amministrazione prende atto e riconosce che CDP e la BEI potranno utilizzare le informazioni ed i dati relativi alle iniziative oggetto del Protocollo nelle proprie comunicazioni e nel materiale pubblicitario che la BEI potrà predisporre nel contesto dell'EIAH.

4. Conflitto di interessi

4.1 L'Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione del presente Protocollo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni da parte delle persone che mettono in atto le iniziative oggetto del Protocollo.

4.2 L'Amministrazione dovrà informare tempestivamente CDP qualora – durante lo sviluppo delle iniziative - sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti. In ogni caso, CDP si riserva il diritto di richiedere all'Amministrazione misure aggiuntive, se ritenuto necessario.

5. Protezione dei dati personali

5.1 L'Amministrazione dovrà garantire un'adeguata protezione dei dati personali. Qualsiasi attività che implichi il trattamento di dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, recupero, consultazione, uso, divulgazione, cancellazione o distruzione, deve essere conforme alla normativa applicabile dell'Unione Europea e a qualsiasi altra norma, regolamento interno e procedura dell'Amministrazione che sia in linea con la legge applicabile. I dati personali raccolti ai sensi del Protocollo potranno essere ulteriormente trattati soltanto nella misura in cui siano necessari ai fini dell'esecuzione delle attività e degli obblighi dell'Amministrazione previsti ai sensi del presente Protocollo.

5.2 In particolare, l'Amministrazione dovrà, in conformità con la legge applicabile e le relative norme, regolamenti, policy e procedure:

- (a) garantire che i soggetti interessati ricevano informazioni e comunicazioni trasparenti sulle modalità relative all'esercizio dei loro diritti;
- (b) adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative tenendo conto dei rischi inerenti qualsiasi attività di trattamento dei dati e la natura delle informazioni relative alla persona interessata, al fine di:
 - (i) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere ai sistemi informatici per attività quali, in particolare, lettura, copia, modifica o rimozioni non autorizzate dai

supporti di memorizzazione, immissione di dati non autorizzati nonché divulgazione, modifica o cancellazione non autorizzata delle informazioni ivi memorizzate;

- (ii) garantire che gli utenti autorizzati di un sistema IT che eseguono tali operazioni possano accedere solo alle informazioni a cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- (iii) definire la propria struttura organizzativa in modo tale da soddisfare i requisiti di cui sopra.

6. Cooperazione nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea

6.1 L'Amministrazione acconsente a che la BEI, la Commissione, l'OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode), la Corte dei conti dell'Unione Europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da una delle istituzioni che precedono, (i) verifichino, esaminino i documenti originali (incluso il diritto di estrarne copia), anche mediante controlli in loco, relativi all'attuazione delle iniziative oggetto del Protocollo; e (ii) conducano un controllo completo, se necessario, sulla base della documentazione di supporto, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini del finanziamento delle iniziative oggetto del Protocollo. Tali verifiche possono aver luogo fino a sette (7) anni dopo la conclusione delle iniziative oggetto del Protocollo.

ALLEGATO C
Elenco dei Progetti

N.	Azienda	Progetto	Importo stimato di progetto
1	ASL CN1	Realizzazione del Nuovo Ospedale di Savigliano – DEA di I Livello	195 mln €
2	AO AL	Realizzazione del Nuovo Ospedale di Alessandria – DEA di II Livello	300 mln €
3	AO Santa Croce e Carle CN	Realizzazione del Nuovo Ospedale di Cuneo – DEA di II Livello	310 mln €